



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile,

composta dai seguenti Magistrati:

Dott. Gianmichele Marcelli - Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario-rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. /2018 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 7.06.2022 a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni ex art. 83, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020 e successivamente modificato dal D.L. n. 28/2020, riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.,

tra

(c.f. F nata ad (AP) il
e residente in (AP) alla Via elettivamente
domiciliata in Ascoli Piceno al Viale Treviri n. 202, presso lo studio dell'Avv.
Alessio Orsini, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di
appello

appellante

(c.f.), già l ., in
persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in .
(AP) alla Via , in primo grado rappresentata e difesa dagli Avv.ti

non costituita in II grado
appellata

e
(c.f.), in persona del suo legale
rappresentante *pro-tempore*, con sede in) alla n. , procuratrice
speciale di (c.f.), in persona del suo legale
rappresentante *pro-tempore*, con sede in alla Via , ed
elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC degli Avv.ti ed
: quali soci ed amministratori della
, con sede in), I , giusta procura in calce
alla comparsa di costituzione e risposta in II grado

altra appellata

Oggetto: rapporti bancari in c/c – nullità dei contratti di fideiussione, opposizione a
decreto ingiuntivo, appello avverso la sentenza n. /18 emessa dal Tribunale di
Ascoli Piceno in data 24.04.2018

CONCLUSIONI

Parte appellante ha concluso riportandosi ai propri scritti difensivi, chiedendo
l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per
la trattazione scritta

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. /18 in data 24.04.2018 il Tribunale di Ascoli Piceno,
definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sulla
domanda proposta da , nei confronti della
, ingiunta in solido con l'obbligata principale
e con gli altri garanti , I e
, in virtù di fideiussione omnibus dalla opponente rilasciata
limitatamente a garanzia della somma di €.609.720,78 -quale saldo debitore del c/c
n. 12.01.88618 quanto ad €.474.743,95 e del c/c n. 12.01.88619 quanto ad
€.134.976,83- ritenuta la validità degli atti integrativi di fideiussione con cui è stato
elevata la garanzia fino all'importo di €.1.012.500, ravvisata l'infondatezza

dell'eccezione di indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto e rigettata l'eccezione di violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte della banca, ha respinto l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.

Avverso la citata sentenza ha proposto appello chiedendone la riforma per non avere dichiarato la nullità o comunque l'inefficacia della fideiussione, alla luce della pronuncia n. 29810/17 della Corte di Cassazione che ha dichiarato la nullità delle fideiussioni rilasciate secondo schemi contrattuali predisposti dall'A.B.I. contenenti le cui clausole di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., quelle di reviviscenza e di sopravvivenza; in via subordinata ha ribadito la decadenza della banca dal diritto di agire per decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c., nonché l'erronea qualificazione data in sentenza alle fideiussioni come contratti autonomi di garanzia, preclusiva per i fideiussori della possibilità di contestare il rapporto garantito in caso di violazione di norme imperative; ulteriore motivo di gravame riguarda l'erroneità e contraddittorietà della sentenza per non aver rilevato la mancata produzione in giudizio ad opera della banca, pur essendone onerata, dei contratti di affidamento sia rispetto al fido ordinario che rispetto al conto anticipi dei contratti di affidamento, nonché l'omessa dichiarazione di nullità dell'intero modulo fideiussorio per mancata sottoscrizione di quello del 12.09.2003; nel merito, l'appellante ha chiesto l'accertamento e la dichiarazione dell'esatto saldo dei conti corrente, da rideterminarsi senza l'applicazione di interessi, commissioni di massimo scoperto, altre commissioni ed ogni altro onere, valuta e spesa non pattuita in forma scritta, ai sensi dell'art. 117 TUB co. 1 e 3 o, in via subordinata, applicando gli interessi sostitutivi BOT di cui all'art. 117 TUB co. 7.

Si è regolarmente costituita in giudizio _____ l., procuratrice speciale di

_____, cessionaria *pro soluto* del portafoglio di crediti di

_____, a sua volta cessionaria *pro soluto* dei crediti pecuniari di

_____, tra cui quello contestato dall'appellante, contestando in modo specifico l'avverso gravame di cui ha rilevato preliminarmente l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello, in quanto del tutto generico e senza alcun riferimento alla parte della sentenza che sarebbe impugnata e, nel merito, il

rigetto del gravame, evidenziando come l'asserita illegittimità delle clausole fideiussorie contrastanti con la normativa antitrust non possa comportare la nullità dell'intero rapporto di garanzia; inconferente è, altresì, la presunta decadenza dal diritto di agire ex art. 1957 c.c., i cui termini risultano espressamente derogati da apposita clausola contenuta nel contratto di fideiussione; infine, i contratti di c/c intercorrenti con la debitrice principale garantita sono stati depositati in sede monitoria unitamente al saldo contabile e l'entità degli interessi risulta indicata negli estratti ex art. 50 TUB allegati al ricorso per ingiunzione.

Con ordinanza del 7.06.2022, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e meritevole di accoglimento.

Deve preliminarmente rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione ex art. 342 c.p.c. di inammissibilità in rito del gravame proposto, che non implica un giudizio avente ad oggetto la sua fondatezza, attenendo unicamente alla redazione delle argomentazioni a sostegno della domanda di riforma della sentenza di primo grado ed imponendo che il gravame non sia meramente devolutivo, ma si espliciti in una richiesta di revisione della decisione in chiave critica delle argomentazioni del giudice *a quo*.

La sollevata eccezione dev'essere disattesa anche alla luce dei principi affermati da Cass. SS.UU. n. 27199/2017 tenuto conto del fatto che l'appellante ha sufficientemente indicato e chiarito i capi della sentenza che intende impugnare e i relativi motivi, idoneamente e comprensibilmente sviluppando la parte volitiva e quella argomentativa. La nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c. non pare, infatti, comportare una significativa novità dei principi già in precedenza stabiliti in materia di specificità dei motivi d'appello, né la osservanza di particolari tecniche redazionali, dovendosi sempre tenere presente l'obiettivo della previsione che è quello di porre sia il Giudice sia la parte appellata in grado di compiutamente conoscere le critiche svolte rispetto alla sentenza, per quest'ultima al fine di poter esplicitare il suo esercizio di difesa in merito. Che tali requisiti siano nella specie soddisfatti si evince dalla piena estrinsecazione del contraddittorio, essendo risultato

che i motivi di appello sono stati inequivocabilmente e pienamente intesi dall'appellata.

Passando allo scrutinio del merito, la difesa appellante denuncia sempre in via preliminare l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha ravvisato *incidenter tantum* la nullità o comunque l'inefficacia della fideiussione, pur potendo essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, evidenziando che la fideiussione in questione, risalente alla data dell'11.07.2002, riproduce pedissequamente le tre clausole abusive di sopravvivenza, reviviscenza e deroga ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e che in caso di nullità parziale, cioè della sola deroga al suddetto art. 1957 c.c., la banca è decaduta dal diritto di agire per decorso del termine semestrale, in quanto la revoca dei rapporti è avvenuta con raccomandata del 9.03.2009, mentre il decreto ingiuntivo è stato depositato in data 11.02.2010.

La doglianza è fondata.

Dall'esame dell'atto costitutivo di garanzia, che riproduce pedissequamente le tre clausole abusive di sopravvivenza, di reviviscenza e di deroga ai termini ex art. 1957 c.c., l'intestata Corte rileva la nullità totale del contratto di garanzia per contrasto della normativa antitrust ex art. 2, co. 2, lett. a, l. n. 287/1990, in quanto redatta sulla base del "modello ABI" dichiarato lesivo della concorrenza, ravvisando altresì i presupposti dell'intervenuta decadenza della banca dal diritto di agire nei confronti dei garanti per effetto della suddetta nullità, che ai sensi dell'art. 1421 c.c. può essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo.

Come già evidenziato nella precedente sentenza n. /2022 resa tra le stesse parti da questa stessa Corte territoriale in data 28.07.2022, giova ricordare che il modello in questione è stato sottoposto al vaglio della Banca d'Italia che, con provvedimento n. 55 del 2.05.2005, ha sancito la contrarietà alla legge antitrust degli artt. 2, 6 e 8 in esso contenuti e concernenti le clausole di sopravvivenza/reviviscenza, rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. ed impermeabilità della garanzia agli eventuali vizi del contratto base, con ingiunzione all'ABI di trasmettere alle imprese aderenti un modello emendato da quegli articoli ritenuti lesivi del regime di concorrenza.

Al fine di dirimere le controversie sorte sulla base dei contratti di fideiussione

riproducenti il modello giudicato anticoncorrenziale e stipulati anteriormente all'emanazione del provvedimento della Banca d'Italia, la Suprema Corte investita della questione ha sostenuto che non si può escludere la nullità di quel contratto per la sola circostanza della sua anteriorità all'indagine dell'Autorità indipendente ed alle sue risultanze, poiché se la violazione "a monte" è stata consumata anteriormente alla negoziazione "a valle", l'illecito anticoncorrenziale consumatosi prima della stipula della fideiussione oggetto della controversia non può che travolgere il negozio concluso "a valle", per la violazione dei principi e delle disposizioni regolative della materia e, pertanto, ha ritenuto radicalmente nulla la fideiussione omnibus e non già le sole singole clausole, esprimendo il seguente principio di diritto: *"in tema di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dalla L. n. 287 del 1990, art. 2, la stipulazione "a valle" di contratti o negozi che costituiscano l'applicazione di quelle intese illecite concluse "a monte" (nella specie: relative alle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative) comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato (...) a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza"* (cfr. Corte di Cassazione, ordinanza n. 29810/2017).

Ebbene, l'interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità al provvedimento della Banca d'Italia di reputare contrarie alla disciplina a tutela della concorrenza soltanto alcune clausole delle condizioni generali per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie, è peraltro coerente con le finalità della disciplina antitrust, che si limita a depurare di tali clausole i contratti stipulati dalle banche associate con i clienti finali, conservando le altre clausole del contratto di fideiussione omnibus anche al fine di facilitare la concessione di credito da parte delle banche, contrariamente all'orientamento *medio tempore* assunto dalla minoritaria giurisprudenza di merito che ha ritenuto di sanzionare con la nullità radicale i

contratti di fideiussione che riproducevano le clausole del contratto tipo, già giudicato contrario alle regole della concorrenza antitrust, in quanto frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza.

La sanzione della nullità totale è stata affermata anche dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 21878 del 15.06.2019), in considerazione della gravità delle violazioni in esame che rendono inapplicabile l'istituto della nullità parziale ex art. 1419 c.c., risultando aggravata in modo significativo la posizione del garante rispetto ai superiori valori di solidarietà, di rango costituzionale ex art. 2 Cost. (cfr., tra la giurisprudenza di merito, Tribunale Salerno, sentenza 13 ottobre 2020).

Tuttavia, con la recente sentenza resa a Sezioni Unite, la Cassazione ha risolto il contrasto affermando il principio per il quale le clausole coincidenti con il contratto tipo sono affette da nullità parziale, restando viceversa valido il contratto di fideiussione (cfr. Cass. 30 dicembre 2021 n. 41994), in piena coerenza con il principio di conservazione del negozio di cui all'art. 1419 c.c., che non colpisce l'intero contratto se la singola clausola sia scindibile dal resto del negozio, mentre si estende all'intero contratto solo qualora la parte dimostri che quella clausola non goda di "un'esistenza autonoma", ma operi in correlazione inscindibile con il resto del contratto (così Cass. n. 2314/2016).

Ebbene, la presenza nei controversi contratti in esame della clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., in virtù della quale *"i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato"* (art. 6 dello schema contrattuale ABI, pedissequamente coincidente con quella contrattuale in esame) rende parzialmente nullo il rapporto negoziale qualora la banca abbia proposto le sue istanze nei confronti del fideiussore oltre il termine di sei mesi previsto dal richiamato art. 1957 c.c., come avvenuto nella fattispecie concreta in cui è incontestata la revoca dei rapporti ad opera della banca con raccomandata del 9.03.2009 e che l'intervallo intercorrente fino alla data di deposito dell'ingiunzione di pagamento (11.02.2010) sia quindi superiore al termine semestrale di legge, né risultando l'esistenza di

formali comunicazioni interruttive nell'arco temporale in questione: di qui l'intervenuta decadenza della banca appellata dal diritto di agire ex art. 1957 c.c. nei confronti dei fideiussori appellanti.

L'accoglimento del preliminare motivo d'appello determina l'assorbimento degli altri motivi di gravame proposti.

In considerazione degli annosi contrasti giurisprudenziali relativi alla nullità delle fideiussioni stipulate in conformità allo schema di contratto predisposto dall'ABI nel 2003, solo recentemente composti dalla recente sentenza n. 41994/2021 delle Sezioni Unite, la Corte reputa che sussistano i presupposti previsti dall'art. 92, co. 2, c.p.c. per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da _____ avverso la sentenza n. _____/18 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 24.04.2018, così provvede:

- In totale accoglimento dell'appello proposto, dichiara la nullità delle clausole nn. 2, 6 e 8 dell'atto costitutivo di fideiussione del 12.09.2003 e, per l'effetto, l'intervenuta decadenza della banca parte appellata dal diritto di agire ex art. 1957 c.c. nei confronti del fideiussore parte appellante, dichiarando estinta l'obbligazione di garanzia a suo carico;
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 85/2010 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno nei confronti di _____ ;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 27.09.2022

Il Presidente

dott. Gianmichele Marcelli

Il Giudice Ausiliario Est.

dott.ssa Paola Damiani